



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ALEGATO AUA DELIBERA da
CC. n° 44/2013
Delle

OGGETTO: Proposta di deliberazione “Alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Porto Azzurro nel capitale sociale della Soc. D’Alarcon s.r.l. con contestuale assegnazione dei servizi per 5 anni. Determinazioni.

La materia della gestione dei Servizi Pubblici Locali, a seguito l’abrogazione dell’Art. 23 –bis del D.L. 112/2008, prima, e la dichiarazione di incostituzionalità (Sentenza Corte Costituzionale n. 199 del 20.07.2012) dell’art. 4 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011, poi, ha visto una riespansione dei poteri dell’Amministrazione pubblica in materia di scelta delle modalità gestionali dei servizi stessi, discrezionalità che tuttavia incontra limiti negli obiettivi, tutelati dal Legislatore, di un più alto livello qualitativo e di economicità nelle prestazioni realizzabili attraverso l’apertura alla concorrenza del mercato.

Pertanto, alla luce delle norme attualmente vigenti, le soluzioni possibili per la gestione dei servizi pubblici risultano essere:

- Il ricorso alla gara di evidenza pubblica;
- La creazione di una società mista mediante selezione del socio privato con esperimento di gara a doppio oggetto (partecipazione al capitale sociale e qualità di socio operativo);
- Il ricorso all’ “IN HOUSE”, purchè in presenza delle condizioni previste dall’ordinamento comunitario (svolgimento di attività prevalente a favore dell’Ente partecipante; capitale sociale a totale partecipazione pubblica; esercizio da parte del Comune del controllo analogo).

È però da segnalare che la facoltà del ricorso a società mista pubblico/privata o all’IN HOUSE, quest’ultima fino ad oggi rappresentante lo strumento principale di prestazione dei servizi pubblici, trova oggi notevoli limitazioni per effetto delle normative succedutesi sull’argomento e, specificamente, le disposizioni contenute nella L. 244/2007, art. 3- commi 27, 28 e 29, e il D.L. n. 78/2010, art. 14 –comma 32.

La norma da ultimo richiamata, convertita nella L. n. 122/2010, prevede un divieto generale per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società indipendentemente dalla natura dei servizi prestati (servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica, e servizi strumentali), stabilendo, per quelle in essere alla data del 31.05.2010, che i Comuni procedano alla liquidazione o alla dismissione delle partecipazioni entro il termine, da ultimo fissato, del 30.09.2013.

È previsto, altresì, che detti Comuni possano mantenere, in deroga al detto divieto, le partecipazioni in essere allorquando siano rispettate cumulativamente le seguenti condizioni:

1. Abbiano, al 31.12.2012, il Bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
2. Non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di Bilancio;
3. Non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La materia, date le ripetute rivisitazioni cui è stata sottoposta, è stata oggetto di frequenti interventi interpretativi, anche ad opera di varie Sezioni della Corte dei Conti, e in modo particolare, della Sez. Lombardia, la quale è pervenuta alla conclusione secondo cui: “ a prescindere dal vaglio finalistico dell’attività secondo i canoni previsti dall’art. 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008, in ogni caso i Comuni con meno di 30.000 abitanti da soli non possono costituire società ma



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

debbono associarsi con altri Enti in base alla previsione dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010".

Conclusione, questa, confermata con successivo parere del 26.09.2011 secondo cui: "qualora la società non soddisfi le condizioni di Legge, il Comune deve porre in liquidazione la società, ovvero modificarne l'assetto proprietario, in modo tale da renderne paritaria la partecipazione ovvero proporzionale al numero degli abitanti dei Comuni che subentrano nel capitale sociale, sino a raggiungere la popolazione complessiva superiore alla soglia dei 30.000 abitanti".

È utile, in ultimo, ricordare le previsioni contenute nell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 135/2012, contenente disposizioni in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.

La norma, riferita alle cosiddette Società strumentali, impone alle Amministrazione di cui all'art. 1 - comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 che controllino società con fatturato di servizio a favore delle stesse superiore al 90%, di procedere, alternativamente, all'alienazione con procedure di evidenza pubblica dell'intera partecipazione detenuta entro il 30.06.2013, ovvero allo scioglimento della società entro il 31.12.2013.

La stessa, al comma 2, sanziona il mancato esercizio delle dette procedure prevedendo il divieto di affidamento di servizi alle società medesime a decorrere dal 01.01.2014.

Inoltre, al successivo art. 9 - comma 7, fa salvo quanto disposto dall'art. 14 - comma 32, del D.L. n. 78/2010 prima citato con la conseguenza che, in assenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) prima richiamate, il Comune è tenuto a mettere in liquidazione le società esistenti, ovvero a cederne le partecipazioni entro il 30 settembre 2013.

Dall'esame degli atti assunti nel tempo dal Comune di Porto Azzurro, titolare di partecipazione totalitaria del capitale della Società D'Alarcon s.r.l., emerge che i presupposti di cui prima non risultano essere stati sempre rispettati con la conseguenza che, oggi, le alternative possibili per l'Amministrazione risultano essere:

a) La alienazione, da attuarsi entro il 30.6.2013, con procedura di evidenza pubblica, della partecipazione detenuta, con contestuale affidamento dei Servizi per la durata di 5 anni, non rinnovabili, decorrenti dal 01.01.2014;

b) Lo scioglimento della Società entro il 30.09.2013.

Ciò implicherà che i servizi già prestati dalla società partecipata, ove non prodotti in economia, dovranno essere acquisiti sul mercato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Porto Azzurro, 11/6/2013

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA